

# **COMUNE DI SEZZADIO**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 28/06/2011**

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto e applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5	Vigilanza
Articolo 6	Sanzioni
Articolo 7	Ottemperanza

### TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

#### Sezione I - disposizioni generali di salvaguardia ambientale

Articolo 8	Comportamenti vietati
Articolo 9	Altre attività vietate
Articolo 10	Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 11	Rifiuti
Articolo 12	Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci
Articolo 13	Sgombero neve

#### Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Articolo 14	Luminarie
Articolo 15	Addobbi
Articolo 16	Marciapiedi e portici
Articolo 17	Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Articolo 18	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
Articolo 19	Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
Articolo 20	Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
Articolo 21	Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 22	Tende su facciate di edifici
Articolo 23	
Articolo 24	Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
Articolo 25	Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile
Articolo 26	Accensione di fuochi
Articolo 27	Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Articolo 28 Divieti
- Articolo 29 Disposizioni sul verde privato
- Articolo 30 Pulizia dei Fossati

### **TITOLO IV – SUI MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA**

- Articolo 31 Disposizioni generali
- Articolo 32 Attività di servizio
- Articolo 33 Operatori del proprio ingegno
- Articolo 34 Attività economiche occasionali non professionali
- Articolo 35 Attività artistiche di strada
- Articolo 36 Pubblicità fonica e volantinaggio

### **TITOLO V - SULLE ACQUE INTERNE**

- Articolo 37 Balneazione

### **TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

- Articolo 38 Disposizioni generali
- Articolo 39 Lavoro notturno
- Articolo 40 Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 41 Servizi di pubblico interesse
- Articolo 42 Abitazioni private
- Articolo 43 Strumenti musicali
- Articolo 44 Dispositivi acustici antifurto
- Articolo 45 Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore
- Articolo 46 Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici
- Articolo 47 Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”
- Articolo 48 Sosta o fermata dei veicoli a motore

### **TITOLO VII - DEGLI ANIMALI**

- Articolo 49 Tutela degli animali domestici
- Articolo 50 Protezione della fauna selvatica
- Articolo 51 Divieti specifici
- Articolo 52 Animali molesti
- Articolo 53 Custodia degli animali
- Articolo 54 Mantenimento dei cani
- Articolo 55 Animali liberi
- Articolo 56 Detenzione di animali da cortile, da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 57 Amministrazione degli stabili  
Articolo 58 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza  
Articolo 59 Accattonaggio  
Articolo 60 Divieto di campeggio libero  
Articolo 61 Divieto di parcheggio autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li (categorie M2 – M3 – N2 – N3 – O)

## **TITOLO IX - DEI CONFLITTI**

- Articolo 62 Disposizioni generali  
Articolo 63 Accordi e patti

## **TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 64 Disposizioni transitorie  
Articolo 65 Abrogazioni

## **SANZIONI**

---

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare il bene comune, la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### **Articolo 2 - Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- x) salvaguardia del verde;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici, mestieri attività di strada;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Articolo 3 - Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;

- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

## **Articolo 5 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria.

## **Articolo 6 - Sanzioni**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del

pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'Allegato, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

8. Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da €. 25,00 sino ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (come disposto dalla L. 16/01/2003 n. 3), qualora non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge. Per violazioni ricadenti in procedure penali, il Sindaco dovrà attivare tutte le procedure secondo le norme vigenti.

9. Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle legge 24.11.1981, n. 689, nonché l'art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267.

10. In relazione a ciò, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito. In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

11. Con ordinanza – ingiunzione il Comune di Sezzadio, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazione.

12. Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dal Dlgs 267/2000 e dal Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione, può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio. Le spese per l'esecuzione d'Ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio Tecnico Comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell'ordinanza.

## **Articolo 7 - Ottemperanza**

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.



## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

#### **Articolo 8 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del patrimonio pubblico e dell'arredo urbano è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) sugli edifici pubblici e sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari apporre, disegnare, ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri, le porte e gli infissi degli edifici stessi imbrattare o in qualunque modo danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare, disegnare, incidere o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d) modificare rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà, in particolare affiggere o collocare direttamente o indirettamente etichette adesive, volantini, locandine, cartelli, manifesti ed altri mezzi pubblicitari contenenti messaggi di qualunque genere su beni pubblici o privati quali, a titolo esemplificativo, pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi, cartelli stradali senza espressa autorizzazione in deroga; in ogni caso gli oggetti andranno rimossi entro 48 ore salvo diversa disposizione delle autorità preposte al controllo; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
  - f) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, volantini, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.
  - g) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

- h) bivaccare, abbandonare rifiuti, sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui monumenti, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- m) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- n) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio delle cose;
- o) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- p) lavare i veicoli su suolo pubblico;
- q) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;
- r) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- s) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti osceni o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- t) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

#### **Articolo 9 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
  - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture,

verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) scuotere e procedere su aree pubbliche alla pulizia di panni, tappeti, stuoie, , stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento., nonché stenderli fuori dalle finestre e oltre la linea del parapetto di terrazzi e balconi prospicienti la via pubblica se creano disturbo o pericolo.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50 ad Euro 300. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.

### **Articolo 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguate capacità per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede e del suolo pubblico

circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli muniti di sacchetto di adeguata capacità e travasarne il contenuto con adeguata frequenza; se necessario, possono essere autorizzate collocazioni di cestelli, sui marciapiedi.

7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 6., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

8. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e conferiti secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

## **Articolo 11 - Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere raccolti e conferiti negli appositi contenitori previsti Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati forniti a cura della società affidataria del servizio. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Non è consentito collocare sacchi che impediscano la corretta chiusura dei contenitori per i rifiuti, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata individuati dall'Amministrazione (aree ecologiche attrezzate).

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Oltre al divieto di cui all'articolo 10, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

8. Sono proibiti nell'interno delle abitazioni e nelle loro vicinanze, nelle corti e nei cortili, nonché sulle pubbliche strade, i depositi di acque, di concime, d'immondizie, di rifiuti e di altre materie putrefattibili o di odore sgradevole od insalubri.

#### **Articolo 12 - Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci**

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza.

#### **Articolo 13 - Sgombero neve**

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'articolo 10, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i titolari di esercizi, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
9. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero devono ammassare la neve in modo tale da consentire il regolare utilizzo del marciapiede e da non creare turbativa alla circolazione stradale, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti.
10. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA**

### **AMBIENTALE**

#### **Articolo 14 - Luminarie**

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque installi luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, dovrà munirsi di una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale documentazione l'installazione degli impianti si intende non autorizzata.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà ordinare la rimozione di luminarie per motivi di salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'incolumità delle persone, nonché quando ritenute offensive e/o indecorose.

#### **Articolo 15 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose, civili e manifestazioni locali autorizzate per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà ordinare la rimozione di luminarie per motivi di salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'incolumità delle persone, nonché quando ritenute offensive e/o indecorose.

### **Articolo 16 - Marciapiedi e portici**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2. Non si possono percorrere i portici e la piazza antistante il palazzo municipale con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

### **Articolo 17 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

### **Articolo 18 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

### **Articolo 19 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.



## **Articolo 20 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità ( es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

## **Articolo 21 - Manutenzione degli edifici e delle aree.**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale, anche nell'ambito di programmi o iniziative di incentivazione della Pubblica Amministrazione.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. A seguito delle opere di manutenzione di cui ai commi precedenti, le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

### **Articolo 22 - Tende su facciate di edifici**

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti, al Regolamento Edilizio Comunale e al progetto approvato dall'assemblea condominiale.

2. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali regionali e in materia edilizia, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

3. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

### **Articolo 23 – Insegne e targhe**

1. Fatte salve le normative in materia di imposta sulla pubblicità, nell'ambito di programmi o iniziative di incentivazione della Pubblica Amministrazione, la collocazione di insegne e targhe deve rispettare le caratteristiche individuate dell'Amministrazione Comunale al fine di salvaguardare il decoro dell'arredo urbano .

### **Articolo 24 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici**

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi

via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);

- o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2013 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

#### **Articolo 25 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in

opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

4. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

5. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.

6. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

7. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a quanto previsto dalla normativa antincendio e dalle circolari in materia del Ministero dell'Interno, nonché dalle disposizioni del Comando Provinciale VV.FF., e comunque non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

8. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili.

9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

11. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed armate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere

giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.

Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

12. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della L. 26 luglio 1965, n. 966 e D.M. 16 febbraio 1982, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

### **Articolo 26 - Accensioni di fuochi**

1. E' vietato dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

2. E' sempre vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi.

3. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

4. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed ad una distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, salvo autorizzazioni in deroga. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

### **Articolo 27 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale**

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, il Sindaco con propria ordinanza potrà vietare lo svolgimento di particolari attività.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

#### **Articolo 28 - Divieti**

1. Nei parchi, nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati, nelle aree verdi, nella piazza antistante il palazzo comunale è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
  - c) circolare con veicoli;
  - d) calpestare le aiuole;
  - e) calpestare i siti erbosi.
2. Ulteriori e più specifiche disposizioni verranno adottate con ordinanza del Sindaco.

#### **Articolo 29 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e/o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo da evitare situazioni di pericolo o intralcio. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e di smaltirli secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

#### **Articolo 30 - Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

## **TITOLO IV – SUI MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA**

### **Articolo 31 - Disposizioni generali**

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
2. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative ove previste, per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti della Amministrazione, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.
3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.
4. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
5. Il Sindaco, esaminando le singole richieste, con proprio provvedimento, potrà vietare le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone e/o in occasione di particolari eventi, anche in considerazione delle attrezzature impiegate per l'esercizio delle varie attività.

### **Articolo 32 - Attività di servizio**

1. Le attività di servizio, esercitate in forma ambulante itinerante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi, quali, a titolo puramente esemplificativo, l'arrotino o l'impagliatore, sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.
2. Tali attività non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
  - a seguito di comunicazione ai competenti Uffici comunali;
  - con cadenza non superiore a quella settimanale;
  - in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
  - per una durata non superiore a quattro ore;
  - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilità determinato da attività quali, ad esempio, quella di lavavetri.
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che verranno individuate con provvedimento del Sindaco.



4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi in prossimità degli ingressi del Palazzo Municipale, del Soggiorno per Anziani, del cimitero delle scuole, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali.

### **Articolo 33 - Operatori del proprio ingegno**

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:

- disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
- monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
- scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per l'esercizio di dette attività non è necessaria l'autorizzazione commerciale, ma deve essere data comunicazione scritta ai sensi delle leggi vigenti.

3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.

5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

6. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

### **Articolo 34 - Attività economiche occasionali non professionali**

1. Nell'ambito di manifestazioni tradizionali e di mercatini periodici tematici, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati.

2. Non sono soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività occasionali di vendita di oggetti di modico valore, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.

3. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti.

4. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.

### **Articolo 35 - Attività artistiche di strada**

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
  - nello stesso luogo per una durata non superiore a quattro ore;
  - senza l'impiego di palcoscenico, platea, e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
  - con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
  - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale,
4. Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.
5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
6. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
7. Al fine di valorizzare tali attività potrà essere istituito un Albo cittadino degli artisti di strada.

### **Articolo 36 - Pubblicità fonica e volantinaggio**

1. La pubblicità fonica, se non preventivamente autorizzata, è vietata all'interno dei centri abitati. Se autorizzata potrà essere effettuata nelle seguenti fasce orarie: 08,00-12,30 e 15-22.
2. Le attività di volantinaggio dovranno essere preventivamente comunicate agli uffici comunali competenti nelle forme da loro ritenute più opportune.
3. Durante l'attività di volantinaggio gli esecutori non dovranno depositare, lanciare, lasciar cadere a terra materiali di alcun genere. In ogni caso dovranno provvedere alla raccolta del materiale e alla pulizia del suolo pubblico; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società incaricata del volantinaggio ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

## **TITOLO V - SULLE ACQUE INTERNE**

### **Articolo 37 - Balneazione**

1. Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini lacustri ed i canali di irrigazione.
3. E' inoltre vietato camminare sui parapetti e sulle ringhiere a protezione dei ponti e sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

## **TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Articolo 38 - Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I macchinari industriali e similari,( motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
3. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 14 alle 21 dei giorni feriali.
4. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
5. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
6. Il Comune di Sezzadio riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
7. E' comunque vietato dalle ore 00,30 alle ore 07,00 praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

### **Articolo 39 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7.
  2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
  3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

### **Articolo 40 - Spettacoli e trattenimenti**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, anche temporanee, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 00,30 e le ore 7.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. I soggetti di cui al comma 1 e chiunque detenga giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 00,30 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
4. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito dei propri locali, e chiunque utilizzi su aree pubbliche strumenti musicali, apparecchi radiotelevisivi, juke- box ed altri simili strumenti o apparecchi, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 00,30 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo salvo espressa autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e/o ai limiti di orario rilasciata dal Sindaco
5. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
6. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto

al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ai limiti di orario rilasciata dal Sindaco

#### **Articolo 41 - Servizi di pubblico interesse**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sempre nell'ambito delle leggi e normative nazionali e regionali in materia, può regolamentare l'orario di apertura e chiusura al pubblico, nonché le giornate di riposo, per tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica
2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.
3. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la confisca amministrativa degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose, sottoposte a sequestro dall'organo accertatore, utilizzate o destinate a commettere gli illeciti

#### **Articolo 42 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare dalle ore 22 alle ore 7.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 21 nei giorni feriali e prima delle ore 9, fra le ore 12,30 e le ore 14,30 e dopo le ore 21 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

### **Articolo 43 - Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 7, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

### **Articolo 44 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/ 95 e fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
4. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, Nel caso, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

### **Articolo 45 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore**

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

#### **Articolo 46 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici**

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
  - a) in tutti i luoghi chiusi,
  - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché in prossimità di tali strutture;
  - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone, e quando, l'entità e le modalità degli spari possono arrecare disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni ;
2. In tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
3. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
4. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio ambulante di artigiani pirotecnici.

#### **Articolo 47 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine**

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

#### **Articolo 48 - Sosta o fermata di veicoli a motore**

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/ funzionali.

## **TITOLO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Articolo 49 - Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

### **Articolo 50 - Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 27, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

### **Articolo 51 - Divieti specifici**

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

### **Articolo 52 - Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
3. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico- sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
4. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
5. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.



### **Articolo 53 - Custodia degli animali**

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
  - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
  - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
  - d) lasciar vagare su aree pubbliche animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

### **Articolo 54 - Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché il Regolamento Veterinario, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
4. Nei luoghi pubblici e privati la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. I cani, devono essere custoditi in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti

solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

#### **Articolo 55 - Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

#### **Articolo 56 - Detenzione di animali da cortile, da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico- sanitarie dei Regolamenti vigenti.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE**

### **Articolo 57 - Amministrazione degli stabili**

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

### **Articolo 58 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

1. La raccolta di fondi e di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta a provvedimento autorizzativi del Sindaco.

2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali, provinciali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS, salvo autorizzazioni in deroga.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

### **Articolo 59 - Accattonaggio**

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

2. In particolare è vietato raccogliere questue ed elemosine in prossimità e davanti all'ingresso del cimitero, soprattutto in occasione di celebrazioni religiose e funzioni funebri, ricorrenti e non ricorrenti. E' consentita la raccolta fondi da parte degli Enti e/o Associazioni nei modi previsti dall'articolo 58 per la ricorrenza del primo novembre.

### **Articolo 60 - Divieto di campeggio libero**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento. Inoltre è permanentemente vietata la sosta con rimozione alle roulotte, camper, carovane, veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati ad abitazione e utilizzati a fini di campeggio e/o dimora se non preventivamente autorizzati; agli stessi se dotati di serbatoi di recupero delle acque chiare e luride è vietato effettuare lo scarico di dette acque sull'intero territorio comunale, al di fuori della rete fognaria. Resta intesa la deroga prevista dall'art. 16 della L.R. 54/1979 che prevede la possibilità di insediamenti occasionali, che non eccedano comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, laddove non siano disponibili posti in campeggio autorizzati o aeree di sosta attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

**Articolo 61 - Divieto di parcheggio autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li (categorie M2 – M3 – N2 – N3 – O)**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata la sosta con rimozione degli autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li (categorie M2 – M3 – N2 – N3 – O), delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei mezzi d'opera, salvo nelle aree appositamente individuate dall'Amministrazione, salvo espressa autorizzazione in deroga, salvo la sosta sia strettamente necessaria all'erogazione di un pubblico servizio e/o a esigenze temporanee di cantiere.

## **TITOLI IX - DEI CONFLITTI**

### **Articolo 62 - Disposizioni generali**

1. Il Comune di Sezzadio, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione.
2. La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.
3. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata dal personale della Polizia Municipale che può avvalersi anche della collaborazione di mediatori nominati dal Comune in funzione di garanzia o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, inviare le parti presso idonee agenzie di mediazione.
4. La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

### **Articolo 63 - Accordi e patti**

1. In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto.

L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

2. Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità del Comune e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione.

Il "patto di bar" di cui sopra stabilisce i comportamenti dei soggetti interessati e costituisce impegno formale.

3. Gli accordi/patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
4. La ricomposizione che sia svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che

riscontri l'esito positivo dell'incontro, opportunamente verbalizzata con indicazione degli impegni presi dalle parti in questione, comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.

## **TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 64 - Disposizioni transitorie**

1. L'adeguamento delle strutture di cui all'art. 27 comma 6 lett. a), deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Articolo 65 - Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Podestà in data 11 Luglio 1930 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

NORMA	SANZIONE	<b>Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni</b> Euro
<b>Articolo 7 - Ottemperanza</b>	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
<b>Articolo 8 Comportamenti vietati</b> Comma 1. lett. c) uso improprio * lett. f) depositare opuscoli in self-service lett. h) bivaccare lett. l) praticare giochi pericolosi lett. m) età giochi bambini lett. n) lavarsi nelle fontane lett. o) gettare sostanze nelle fontane lett. p) lavare i veicoli lett. q) ostruire fossati lett. r) ostacolare persone invalide	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
lett. e) affiggere volantini locandine manifesti lett. g) arrampicarsi lett. s) atti osceni lett. t) accendere fuochi	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
lett. a) manomettere suolo e sottosuolo lett. b) disegnare sui muri lett. c) rimuovere-manomettere o imbrattare * lett. d) targhe vie e numeri civici lett. i) danneggiare contenitori rifiuti	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 9 - Altre attività vietate</b> Comma 1. lett. a) ammassare oggetti lett. b) utilizzare balconi come depositi lett. c) vasi non ancorati lett. d) innaffiare vasi lett. e) scuotere tovaglie e stendere panni	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 2.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Comma 3. 1° periodo disturbare in biblioteca	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 3. 3° periodo non allontanarsi in biblioteca	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00



<b>Articolo 10 – Nettezza del suolo e dell’abitato</b> Comma 1. Comma 2. Comma 3. Comma 4. Comma 5. Comma 6. Comma 9. Comma 10. Comma 11.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 11 - Rifiuti</b>		
Comma 8. materie putrefattibili	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 13 - Sgombero neve</b> Comma 3. Comma 4. Comma 8. Comma 9. Comma 10.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 1. Comma 2. Comma 5.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Comma 7.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 14 - Luminarie</b> Comma 1. Comma 2. Comma 3. Comma 4.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 15 - Addobbi</b> Comma 1.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 16 – Marciapiedi e portici</b> Comma 1. Comma 2.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 17 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili</b> Comma 1.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 18 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri</b> Comma 1.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 19 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico</b> Comma 1.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 20 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00

Comma 1.		
Comma 2. Comma 3.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
<b>Articolo 21 - Manutenzione delle facciate di edifici</b> Comma 1.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Comma 2. Comma 3. Comma 4. Comma 5. Comma 6. Comma 7.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 22- Tende su facciate di edifici</b> Comma 1.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Comma 3.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Comma 4.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 24 - Installazione delle antenne paraboliche sugli edifici</b>	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
<b>Articolo 25 - Criteri di sicurezza per l'installazione di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile</b>	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
	Sequestro amministrativo cautelare del materiale detenuto in difformità dalle disposizioni regolamentari	
<b>Articolo 26 – Accensione fuochi</b> Comma 1. Comma 2. Comma 3. Comma 4.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Comma 5. Comma 6.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 27 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale</b>	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 28 – Divieti - aree verdi</b> Comma 1.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 2.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 29 - Disposizioni sul verde privato</b> Comma 1.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Comma 2.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Comma 3.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 30 - Pulizia fossati</b> Comma 1. Comma 2.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00

<b>Articolo 31 - Disposizioni generali – attività di strada</b> Comma 5.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 32 - Attività di servizio</b> Comma 2. Comma 4.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 3.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 33 - Operatori del proprio ingegno</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 35 - Attività artistiche di strada</b> Comma 4. Comma 6.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 36 - Pubblicità fonica e volantinaggio</b> Comma 1. Comma 2. Comma 3.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 37 - Balneazione</b> Comma 1. Comma 2.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 38 - Disposizioni generali – quiete pubblica</b> Comma 1 Comma 2 Comma 3	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Comma 7	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 39 - Lavoro notturno</b>	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 40 - Spettacoli e trattenimenti</b>	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 41 - Servizi di pubblico interesse</b>	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 42 - Abitazioni private</b>	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
<b>Articolo 43 - Strumenti musicali</b>	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
<b>Articolo 44 - Dispositivi acustici antifurto</b>	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
<b>Articolo 45 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore</b>	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
<b>Articolo 46 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici</b>	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 47 - Uso cannoncini spaventapasseri</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 48 - Sosta e fermata veicoli amotore</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 49 - Tutela animali domestici</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 50 - Protezione della fauna selvatica</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 51 - Divieti specifici</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 52 - Animali molesti</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00

<b>Articolo 53 - Custodia degli animali</b>		
Comma 1.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Comma 2.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 3.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
<b>Articolo 54 - Mantenimento dei cani</b>		
Comma 1.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Comma 2.		
Comma 4.		
Comma 5.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 6.		
Comma 7.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
<b>Articolo 56 - Detenzione animali da cortile, da reddito o autoconsumo</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 57 - Amministrazione degli stabili</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 58 – Raccolte di materiali e vendite di beneficenza</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 59 - Accattonaggio</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 60 – Divieto di campeggio libero</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
<b>Articolo 61 – Divieto di parcheggio autoveicoli sup. 35 q.li</b>	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00